

## Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 14/1/2003

Oggetto: Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di Estetista

### Definizione

Con la terminologia di " estetista " si intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi di cui all'elenco allegato ( come definito dalla legge 4/1/90 n. 1) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/86, n. 713.

Sono escluse dall'attività estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

### ART. 1 Esercizio attività estetista

Ai sensi della Legge n.1 del 04/01/90 e della L.R. n 33/2001, chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di estetista, sia a titolo oneroso che gratuito, in locale pubblico o presso enti, istituti e associazioni è soggetto ad autorizzazione comunale.

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, all'uopo utilizzati, abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento e siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente dall'esterno.

L'attività non può essere svolta in forma ambulante.

L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività deve obbligatoriamente essere richiesta per:

- 1) Inizio nuova attività
- 2) Trasferimento dell'attività in altra sede
- 3) Ampliamento dei locali di esercizio
- 4) Subentro in attività esistente

### ART. 2

Richiesta Autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere richiesta a cura dell'interessato o del legale rappresentante di società, mediante domanda scritta in bollo, rivolta al Dirigente.

Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di irricevibilità della domanda stessa:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, numero codice fiscale ( o dati societari, sede legale e codice fiscale);

- b) Qualifica professionale rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato ( allegare copia);
  - c) La esatta ubicazione del locale, unitamente ad una pianta planimetrica, e dichiarazione della sua disponibilità;
  - d) Dichiarazione dalla quale risulti che la distanza che intercorre dall'esercizio di estetica più vicino è superiore a quella stabilita dal successivo art.5.
  - e) Autocertificazione Antimafia ai sensi della Legge. n. 490/1994,all. 1;
  - f) Nel caso di Impresa gestita in forma societaria, la qualifica professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci o da un socio in caso di società fra due persone, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n. 443/85 del 08/08/85, così come modificata dalla legge 133 del 20/05/97 e dalla legge 57 del 05/03/2001.
  - g) Nel caso di impresa non artigiana: un direttore tecnico con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista;
- Prima del formale atto di rilascio deve essere accertata l'idoneità igienico sanitaria e la conformità degli impianti elettrici, legge 46/90, del locale;

#### ART 3

#### Domanda trasferimento e ampliamento di superficie

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento della attività di cui al presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 2, e devono essere accompagnate dall'autorizzazione in atto;

#### ART 4

#### Domande per subingresso

Il subentrante per atto tra vivi potrà esercitare l'attività solo dopo aver presentato domanda di rilascio di Autorizzazione per subentro al Sindaco, corredata dai documenti di cui ai commi dell'art. 2, nonché copia dell'atto di trasferimento dell'azienda.

#### Subingresso mortis causa

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'impresa per il periodo di tre anni dalla data del decesso, a prescindere dal possesso della qualifica professionale, purchè dimostrino che l'attività viene svolta da persona, anche dipendente dell'impresa, in possesso della qualifica professionale. Trascorsi tre anni, gli eredi dovranno dimostrare il possesso della qualifica professionale ed ottenere l'Autorizzazione. In caso contrario decadranno dal diritto di esercitare l'attività del de cuius.

#### ART: 5 Rilascio di autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata per l'attività di Estetista

Il rilascio di nuova autorizzazione potrà avvenire accertati i requisiti di cui all'art. 2 ed alle seguenti condizioni:

a) La superficie del locale non deve essere inferiore a mq 70

b) La distanza dal più vicino esercizio, segnata dal percorso pedonale più breve, deve essere superiore a ml 200, nel centro storico, a ml 300, fuori del centro storico

In caso di trasferimento conseguente a sfratto o forza maggiore, l'attività può essere svolta ad una distanza di ml 150 dal più vicino esercizio, con esonero altresì delle superfici minime previste dal presente articolo lett. A;

Le autorizzazioni per attività da ubicarsi nell'ambito dei centri commerciali sono rilasciate in deroga alle norme di cui al presente regolamento in materia di distanza e di superfici minime.

#### ART 6 Unicità dell'Autorizzazione

Non può essere rilasciata allo stesso titolare più di una autorizzazione di esercizio.

#### ART.7

Sono assoggettati alla disciplina dell'attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelli previsti dall'art. 1 della Legge 1/90, anche se svolti in maniera accessoria alla principale ( Palestre, Centri di dimagrimento, ecc...)

#### ART 8

Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di Estetista  
La Commissione Comunale è composta:

Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente.

Tre rappresentanti dei lavoratori del settore nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative.

Tre rappresentanti degli artigiani in attività per ogni Organizzazione Sindacale di categoria più rappresentativa.

Comandante della Polizia Municipale o un suo delegato. Dirigente della ASL o suo delegato.

Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale.

Un funzionario per ogni Associazione di categoria.

Funge da segretario un funzionario del Settore Attività Economiche.

La Commissione è convocata, con avviso scritto, dal Presidente ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulla redazione, applicazione e modificazioni del presente regolamento escluse le ipotesi di subentro che devono solo essere comunicate come presa d'atto.

La commissione che rimane in carica per tre anni con decorrenza dalla data della nomina, dovrà essere sentita e dare il proprio parere in sede di variazioni del presente regolamento ed essere informata ogni qualvolta si rilasciano autorizzazioni relative all'attività della categoria. Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno 5 componenti.

#### ART. 9 Domande concorrenti

Ove vi siano domande concorrenti per una stessa zona, verranno esaminate in ordine strettamente cronologico

#### ART. 10 Annullamento e decadenza dell'autorizzazione

La perdita dei requisiti di legge comporta la decadenza dell'autorizzazione; Si procede alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

1) mancato inizio dell'attività trascorsi i 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione; 2) sospensione dell'attività di esercizio per un periodo superiore ad 1 anno.

## ART. 11

### Procedimento per l'annullamento, revoca o decadenza

Il funzionario preposto all'Ufficio Attività produttive ovvero il responsabile del procedimento, individuato, comunica al titolare dell'autorizzazione con lettera raccomandata l'avvio del procedimento di decadenza o revoca indicando i motivi addotti a sostegno dell'emanando provvedimento.

Assegna altresì 30 giorni ( prorogabili di altri 30 gg.) affinché il titolare possa eliminare i vizi o integrare la documentazione, ovvero per la presentazione delle deduzioni e prendere visione degli atti. Trascorso il termine predetto, adotta le determinazioni del caso confermando l'autorizzazione in caso di rimozione da vizio dedotto, ovvero dispone per la revoca, decadenza con provvedimento da notificarsi al soggetto titolare.

### ART. 12 Cessazione o sospensione dell'attività

L'impresa che intende cessare o sospendere l'attività deve darne comunicazione al Dirigente, restituendo l'originale dell'autorizzazione.

La sospensione dell'attività è concessa per il massimo di un anno, al termine del quale l'interessato può farsi restituire dal competente ufficio comunale l'autorizzazione a riprendere regolarmente l'attività.

In caso contrario, l'autorizzazione è definitivamente revocata con provvedimento del Dirigente.

### ART 13 Orario e tariffa

Nel vano principale dell'esercizio deve essere esposto bene in vista l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio stesso stabilito con apposito provvedimento sindacale, nonché la tariffa delle prestazioni.

## ART. 14

### Attività di estetista nei negozi di acconciatore

L'attività di estetista può essere svolta presso un esercizio di acconciatore alle seguenti condizioni

- 1) la qualifica professionale di estetista deve essere posseduta dal titolare dell'impresa individuale, da almeno uno dei soci in caso di società artigiana e anche da dipendente in caso di società non artigiana.
- 2) I settori dove si esercita l'attività di estetista devono essere comunicanti e contigui a quelli dove si esercita l'attività di acconciatore, ma comunque separati e devono risultare idonei dal punto di vista sanitario per la specifica attività di estetista.
- 3) Resta fermo il requisito della distanza minima fissata per gli estetisti.

### ART. 15 Attività di vendita di prodotti alla propria clientela

Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla propria clientela i prodotti strettamente legati allo svolgimento della propria attività, solo al fine della continuità dei trattamenti in corso, senza essere soggetti alle disposizioni del D.Lgs 114/98.

## ART. 16

### Sanzioni amministrative

Nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni del presente regolamento, si applicano le procedure di cui alla Legge 689/81.

Nei casi in cui l'attività prevista dal presente regolamento sia esercitata senza la prescritta autorizzazione, il Dirigente intima la cessazione dell'attività stessa. Qualora l'ordine non venga eseguito, trascorsi 5 giorni dalla data di notifica dell'intimazione, il Dirigente ne dispone d'Ufficio la chiusura.

Per la violazione alle disposizioni del presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni disposte a norma di legge, si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) Per l'esercizio dell'attività estetica senza qualifica professionale, sanzione da 500 a 2500 Euro art. 12 legge n. 1/90.
- 2) Per l'esercizio dell'attività di estetista senza autorizzazione del Dirigente, sanzione da 500 a 1000 Euro
- 3) Ogni altra violazione alle norme di cui al presente regolamento è punita con la sanzione da 100 a 250 Euro. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il Sindaco emette ordinanza di chiusura dell'esercizio.

In caso di particolare gravità o recidiva nella violazione delle disposizioni del presente regolamento, il Dirigente può sospendere l'autorizzazione fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.

## ART.17

IL presente regolamento entra in vigore, una volta esecutiva la delibera di approvazione, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento è espressamente abrogata.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia.